Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 103° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 12 luglio 1962 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1962, n. 733.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « A. Giordano » di Venafro (Campobasso).

N. 733. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « A. Giordano » di Venafro (Campobasso), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1962, n. 734.

Autorizzazione alla Fondazione Campari, con sede in Milano, ad accettare una donazione.

N. 734. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Fondazione Campari viene autorizzata ad accettare una donazione disposta in data 9 giugno 1961 dal Consiglio di amministrazione della Società per azioni Davide Campari, con sede in Milano, consistente in buoni del Tesoro nominali per un totale di L. 30.000.000 (trentamilioni) da destinarsi al fondo per la concessione dei contributi per l'acquisto di alloggi.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 735.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale di Cerro Maggiore (Milano).

N. 735. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale di Cerro Maggiore (Milano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 736.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « Marignoni », di Milano.

N. 736. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « Marignoni », di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 737.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico nel comune di Regalbuto (Enna).

N. 737. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nicosia in data 1° agosto 1961, integrato con dichiarazione del 10 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Domenico nel comune di Regalbuto (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 738.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate in Udine.

N. 738. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 novembre 1961, integrato con prospetto e dichiarazione del 10 gennaio 1962, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate in Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1962.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano:

Tariffa 12, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo, con rimborso della metà dei premi pagati in caso di vita dell'assicurato stesso alla scadenza del contratto.

Roma, addì 13 giugno 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3893)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1962.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta.

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino:

Tariffa 12, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo, con rimborso della metà dei premi pagati in caso di vita dell'assicurato stesso alla scadenza del contratto.

Roma, addì 13 giugno 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3892)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1962.

Revoca dei periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuiti con decreto ministeriale 2 maggio 1952 ad alcune carovane di facchini e barrocciai delle provincie di Ferrara e di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministriale 2 maggio 1952, concernente la determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Considerato che le carovane sottoindicate hanno cessato la propria attività;

Decreta:

E' revocato con effetto dalla data per ciascuna indicata il periodo medio attribuito con il decreto ministeriale 2 maggio 1952, alle seguenti carovane:

Carovana facchini di Benvignante (Ferrara), decorrenza della revoca: 1° gennaio 1955;

Carovana facchini di Bondeno Scalo (Ferrara), decorrenza della revoca: 1° luglio 1951;

Carovana facchini zuccherificio di Portomaggiore (Ferrara), decorrenza della revoca: 1° gennaio 1957;

Carovana barrocciai di Massafiscaglia (Ferrara), decorrenza 1° maggio 1957;

Carovana barrocciai di Ostellato (Ferrara), decorrenza della revoca: 1° ottobre 1954;

Carovana facchini di Pianella (Pescara), decorrenza della revoca: 31 dicembre 1960;

Carovana facchini « A. Neri » di Città S. Angelo (Pescara), decorrenza della revoca: 15 dicembre 1955.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(3963)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1962.

Revoca del periodo medio di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 5 gennaio 1960 alla carovana facchini « La Piemontese » di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1960, concernente la determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Considerato che la carovana facchini « La Piemontese » di Torino ha cessato la propria attività;

Decreta:

E' revocato, con effetto dal 1° settembre 1960, il periodo medio attribuito con il decreto ministeriale 5 gennaio 1960 alla Carovana facchini « La Piemontese » di Torino.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(3921)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 13 gennaio 1960, riguardante la nomina del Consiglio generale dell'Ente, per gli esercizi finanziari 1960, 1961 e 1962;

Vista la deliberazione 22 maggio 1962, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, il comm. Ottorino Zecchi, in sostituzione del dott. Fernando Luciani;

Decreta:

Il comm. Ottorino Zecchi è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna, in sostituzione del dott. Fernando Luciani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

(3898)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127 riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Fiera di Bolzano Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bolzano, dal 14 al 24 settembre 1962, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 giugno 1962

p. *Il Ministro*: CERVONE

(3899)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1962.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria » con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'adeguamento ad eventuali variazioni del valore monetario, della rendita vitalizia differita, da applicare alle tariffe in forma ordinaria, attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'adeguamento ad eventuali variazioni del valore monetario, della rendita vitalizia differita, da applicare alle tariffe attualmente in vigore, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

Roma, addì 28 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

(3894)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

Revoca del periodo medio di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 27 giugno 1953 alla carovana facchini di Cingoli Città (Macerata).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1953, concernente la determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto che nei confronti della carovana facchini di Cingoli Città (Macerata), sono venute a modificarsi le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione del periodo medio di 18 giornate ai fini degli assegni familiari;

Decreta:

E' revocato con effetto dal 1° gennaio 1961, il periodo medio di 18 giornate attribuito con il decreto ministeriale 27 giugno 1953, alla carovana facchini di Cingoli Città (Macerata).

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(3924)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1962, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 5 marzo 1958 dal dott. De Franciscis Pasqualino, pretore di Tropea, avverso il provvedimento del 3 dicembre 1957, con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo 1-19 febbraio 1951; 25 ottobre-13 novembre 1953; 8 dicembre 1953-22 giugno 1954; 1° luglio 1954-25 gennaio 1955 e 31 gennaio 1955-29 aprile 1955, essendo prescritto il diritto del ricorrente alla parte di indennità non corrisposta.

(3840)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pimentel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 139, l'Amministrazione comunale di Pimentel (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3941)

Autorizzazione al comune di Pimentel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 140, l'Amministrazione comunale di Pimentel (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3940)

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 142, l'Amministrazione comunale di Perdaxius (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3936)

Autorizzazione al comune di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 67, l'Amministrazione comunale di Santa Marina Salina (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3883)

Autorizzazione al comune di San Cataldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 64, l'Amministrazione comunale di San Cataldo (Caltanissetta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3876)

Autorizzazione al comune di Serrenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 63, l'Amministrazione comunale di Serrenti (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3877)

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 66, l'Amministrazione comunale di Pietraperzia (Enna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 28.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3882)

Autorizzazione al comune di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 68, l'Amministrazione comunale di Mandanici (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3884)

Autorizzazione al comune di Roccavaldina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 71, l'Amministrazione comunale di Roccavaldina (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3885)

Autorizzazione al comune di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 70, l'Amministrazione comunale di Malfa (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3886)

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 62, l'Amministrazione comunale di Favara (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 124.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3878)

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 61, l'Amministrazione comunale di Villafranca Sicula (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3879)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1962, registro n. 15 Interno, foglio n. 308, l'Amministrazione comunale di Foligno (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3880)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1962, registro n. 15 Interno, foglio n. 307, l'Amministrazione comunale di Maddaloni (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 126.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi dell'11 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,625	—	620,60	620,605	620,62	620,60	620,60
$ Can.	574,47	574,75	574,80	574,55	—	574,55	574,90	574,45	574,35	574,25
Fr. Sv.	143,82	143,78	143,77	143,78	—	143,81	143,785	143,89	143,81	143,77
Kr. D.	90,01	89,88	89,89	89,86	—	89,90	89,8375	89,87	89,88	89,85
Kr. N.	86,96	86,90	86,90	86,90	—	86,93	86,89	86,90	86,91	86,90
Kr. Sv.	120,65	120,62	120,60	120,61	—	120,64	120,575	120,65	120,62	120,60
Fol.	172,75	172,75	172,73	172,745	—	172,72	172,74	172,77	172,75	172,70
Fr. B.	12,48	12,48	12,4825	12,48375	—	12,48	12,48125	12,48	12,48	12,48
Fr Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,675	126,6625	—	126,66	126,655	126,65	126,66	126,65
Lst.	1742,41	1740,50	1740,60	1740,60	—	1742 —	1740,50	1741,30	1741,30	1741,30
Dm. occ.	155,61	155,75	155,73	155,725	—	155,91	155,73	155,94	155,92	155,90
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,06	24,0575	—	24,05	24,065	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,74	21,72	21,75	21,72	—	21,73	21,71	21,72	21,72	21,73

Media dei titoli dell'11 luglio 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,625
Redimibile 3,50 % 1934	97,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,615
1 Dollaro canadese	574,725
1 Franco svizzero	143,782
1 Corona danese	89,849
1 Corona norvegese	86,895
1 Corona svedese	120,592
1 *Fiorino olandese*	172,742
1 Franco belga	12,492
1 Franco nuovo (N.F.)	126,659
1 Lira sterlina	1740,55
1 Marco germanico	155,727
1 Scellino austriaco	24,061
1 Escudo port.	21,715

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Alfredo Persoglio Gamalero, nato a Buenos Aires il 7 dicembre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile conseguito presso l'Università di Pisa il 9 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(3845)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962, registro n. 37 Bil. Ist. Pubb., foglio n. 279, è stato accolto il ricorso straordinario della signora Ferrara Febo Linda avverso la graduatoria del concorso per un posto di bidella supplente presso il Liceo ginnasio di Barcellona Pozzo di Gotto.

(3865)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Il saldo degli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Aprigliano (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 761, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta germani BARRACCO Roberto e Giovanni fu Luigi per le rispettive parti e trasferimenti all'Opera per la valorizzazione della Sila sono determinati in L. 635.155 (lire seicentotrentacinquemilacentocinquantacinque).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo della citata legge n. 156:

Errata

a) foglio 40, part. 15; Seminativo III; Ha. 19.72.10; Redd. domin. L. —;
b) foglio 44, part. 2; Qualità: Seminativo irriguo III;
c) foglio 44, part. 23; Superficie: Ha. 1.14.10; Redd. domin. L. —;
d) 1° corpo, superficie: Ha. 147.32.30;
e) 2° corpo, superficie: Ha. 503.49.00.
f) in complesso, superficie: Ha. 650.81.30;

Corrige

a) foglio 40, part. 15/*a*; Seminativo III; Ha. 19,37.50; R. D. L. 2518,75 (1);
a) foglio 40, part. 15/*l*; Seminativo III; Ha. 0.26.60; R. D. L. 34,58 (1);
b) foglio 44, part. 2; Qualità: Seminativo III;
c) foglio 44, part. 23; Superficie: Ha. 1.14.40; Redd. dom. L. 68,64;
d) 1° corpo, superficie: Ha 147.24.30;
e) 2° corpo, superficie: Ha 503.49.30;
f) in complesso, superficie: Ha. 650.73.60.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1) Dati desunti dal tipo di frazionamento mod. 51, n. 24104 del 28 gennaio 1951, rilasciato dall'U.T.E. di Cosenza.

(3777)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, per la copertura di un posto vacante nel ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: 1° clarinetto contralto mi/b (con obbligo del clarinetto basso si/b).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, concernente la sistemazione organica della banda musicale del Corpo;

Vista la legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente lo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che nel ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza risulta attualmente vacante il seguente posto:

1° clarinetto contralto mi/b (con obbligo del clarinetto basso si/b), 2ª parte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla copertura di detto posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per la copertura di un posto vacante nel ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

1° clarinetto contralto mi/b (con obbligo del clarinetto basso si/b), 2ª parte.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare, oltre al personale già in servizio nella banda e a quello del ruolo ordinario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — per i quali si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 — i militari delle altre forze armate dello Stato, in servizio o in congedo, ed i civili.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevabile ai sensi e nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni;

b) avere i requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In linea eccezionale si prescinde dai requisiti della statura e del celibato.

Art. 4.

I candidati dovranno far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda in bollo da L. 200, in cui dichiarino:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) titolo di studio;

4) possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime.

I candidati, di età inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, anche le condanne per le quali vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

7) se siano o meno incorsi in provvedimento di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego stesso;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) se siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, indicando, in tal caso, la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita, nonchè il numero e la data del rilascio del libretto ferroviario personale concessione speciale.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) e la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del reparto.

I dipendenti dello Stato e delle altre forze armate sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6) e 8) e la loro firma sulle domande può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto da cui dipendono.

Art. 5.

Alla domanda potranno essere allegati tutti quei documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali, le nomine conseguite, i premi e i diplomi ottenuti, valevoli a certificare l'idoneità e abilità professionale al posto per cui si concorre.

Art. 6.

La valutazione della capacità tecnico-artistica degli aspiranti al posto è devoluta alla Commissione di cui all'art. 2 del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, davanti alla quale i concorrenti dovranno sostenere un esame consistente nelle seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo scelto dal concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista con lo stesso strumento di un pezzo scelto dalla Commissione;

c) risposte ad interrogazioni inerenti alla tecnica del ripetuto strumento.

Il concorrente che in una delle prove riporti una valutazione inferiore a 14/20, sarà escluso dalla prova successiva.

Prima degli esami, i concorrenti saranno sottoposti a visita medica presso l'Ufficio medico centrale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia.

Art. 7.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione, oltre gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza della nomina, i sottonotati documenti in bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

3) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per i coniugati);

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) foglio di congedo militare o nulla osta delle autorità militari per i provenienti dalle altre forze armate dello Stato che sono tenuti a produrre anche copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare regolarmente aggiornata; per i civili, che non abbiano ancora ottemperato agli obblighi di leva, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

6) titolo di studio;

7) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i minori di anni 21.

I documenti di cui ai numeri 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal produrre i documenti di cui sopra, limitandosi a presentare la sola domanda che, corredata dalla copia del foglio matricolare e dagli altri eventuali documenti di cui al precedente art. 5, sarà trasmessa al Ministero a cura dei Comandi che li hanno in forza.

Il vincitore del concorso per il posto vacante potrà essere nominato titolare della parte e confermato nel grado rivestito se già appartenente alla banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Se proveniente dalle altre forze armate dello Stato o da civile, gli sarà conferito il grado di guardia, dopo un periodo di mesi sei di esperimento ed in base al rapporto favorevole del maestro direttore, confermato dal comandante della Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza.

Se al termine del suddetto periodo di esperimento non sarà riconosciuto idoneo, se proveniente dai musicanti del Corpo sarà restituito alla parte ad esso affidata in precedenza; se proveniente dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà restituito al servizio d'istituto; se proveniente da altre forze armate dello Stato, sia in servizio che in congedo, e da civile, sarà licenziato senza alcuna indennità nè trattamento di quiescenza.

Art. 8.

Per la concessione dei premi di ingaggio, della ferma, della rafferma e dei relativi premi valgono le norme generali di cui al regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda la disciplina, la cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza e quanto altro non previsto dal presente bando, si applicano le norme del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629; del regio decreto 20 novembre 1938, n. 2090, della legge 26 luglio 1961, n. 709 e della legge 26 luglio 1961, n. 710.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1962
Registro n. 17 Interno, foglio n. 196

(3977)

Concorso per esami a ventidue posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, sono attualmente disponibili n. 22 posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671 e 24 gennaio 1962, n. 46, recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a ventidue posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei ventidue posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889), oppure di diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 regio decreto 15 maggio 1924, n. 749), oppure di diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30. Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentacinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2 e 3 sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente numero 1, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, overo siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

b) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato.

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a lori carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), in cui intendono sostenere la prova orale, di cui al numereo 11 dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati che desiderano concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta o orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui all'articolo 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della Compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;
4) diritto civile: libro 1° del Codice; dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;
5) diritto commerciale: dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;
6) nozioni di diritto del lavoro;
7) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);
9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed Enti conservati;
10) legislazione speciale amministrativa;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesca), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, e dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera, tra quelle comprese nel programma di esame, e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 9.

I candidati, che aspirino a concorrere ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso e, comunque nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almento venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guarra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427, del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa e notificazione di cui alla circolare n. 5000, del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

13) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

14) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello, in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'articolo 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica.

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere b), c), d), e) e g) del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere c), f) e g) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere c) ed h) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati vice ragionieri in prova della carriera speciale di concetto di ragioneria della Amministrazione civile dell'interno con l'annuo stipendio lordo di L. 606.000, oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il Prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 marzo 1962

p. *Il Ministro*: ARIOSTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1962
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 13.

(3648)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per il conferimento di sette posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 143, con il quale venne indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di sette posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per il conferimento di sette posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato è costituita come segue:

Presidente:

1. Cesareo dott. Placido Consigliere di Stato.

Componenti:

2. Ermini on. prof. Giuseppe - ordinario di storia del diritto italiano·

3. Barbieri prof. Gino, docente universitario di storia medioevale e moderna - ordinario di storia economica;

4. Scambelluri dott. Renato, vice prefetto capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato;

5. Lombardo prof. dott. Antonino, ispettore generale - docente di archivistica.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Raffaele De Felice, direttore di 1ª classe, in servizio al Ministero.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e la relativa spesa farà carico sul cap. 17 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1962
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 111. — MARTORELLA

(3952)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sessantatre posti di operaio temporaneo, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1958.

Si dà notizia che la dispensa n. 24 in data 16 giugno 1962 del Giornale militare ufficiale del Ministero della difesa-Esercito ha pubblicato il decreto ministeriale 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1962, registro n. 32, foglio n. 3, che approva la graduatoria di merito nonchè quella dei vincitori del concorso a sessantatre posti di operaio temporaneo, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1958.

(3842)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a centoventotto posti di operaio temporaneo, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1959.

Si dà notizia che la dispensa n. 24 in data 16 giugno 1962 del Giornale militare ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, ha pubblicato il decreto ministeriale in data 9 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1962, registro n. 32, foglio n. 2, che approva la graduatoria di merito nonchè quella dei vincitori del concorso a centoventotto posti di operaio temporaneo, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1959.

(3841)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso per il conferimento di una borsa di studio « per ricercatore » in batteriologia presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini » in Roma.

I termini indicati agli articoli 2 e 3 del bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio per « ricercatore » in batteriologia presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini », bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 14 giugno 1962, sono prorogati al 14 luglio 1962.

(3867)

Proroga dei termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso per il conferimento di una borsa di studio « per ricercatore » in sierologia presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini » in Roma.

I termini indicati agli articoli 2 e 3 del bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio per « ricercatore » in sierologia presso il Centro studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini », bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 14 giugno 1962, sono prorogati al 14 luglio 1962.

(3868)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine di presentazione delle domande provvisorie d'ammissione al concorso per l'Accademia aeronautica - Anno accademico 1962-63.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1962, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi presso l'Accademia aeronautica - Anno accademico 1962-63, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1962, registro n. 13 Difesa-Aeronautica, foglio n. 38;

Considerato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, occorre prorogare il termine di scadenza del concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso in narrativa è prorogato a tutto il 31 luglio 1962.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1962
Registro n. 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 121

(3991)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1960, n. 1430, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Novara al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto in data 17 ottobre 1961, n. 3791, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Novara al 30 novembre 1959:

1. Franchini Attilio	punti	47,906	su 100
2. Castano Emilio	»	47,659	»
3. Barcellini Orazio	»	46,068	»
4. Masseroni Domenico	»	44,828	»
5. Pilone Pietro Giovanni	»	43,75	»
6. Morandi Carlo	»	43,257	»
7. Rossi Gabriele	»	43,077	»
8. Sacchi Pietro	»	43,00	»
9. Gabasio Delfino	»	42,312	»
10. Zenone Giuseppe	»	41,704	»
11. Gambaro Giuseppe	»	41,546	»
12. Be Vittorio	»	40,857	»
13. Ghibaudi Giuseppe	»	40,398	»
14. Colnago Giuseppe	»	40,098	»
15. Mittino Mario	»	40,00	»
16. Perfumo Giorgio	»	39,426	»
17. Beer Eugenio	»	38,49	»
18. Coppi Efisio	»	38,482	»
19. Galdi Giancarlo	»	38,164	»
20. Bellosta Carlo	»	37,94	»
21. Albera Giuseppe	»	37,653	»
22. Mazzetti Gian Matteo	»	36,977	»
23. Mazza Pierangelo	»	36,730	»
24. Bertalero Pietro	»	36,1375	»
25. Sacco Livio	»	35,00	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Novara, dell'Ufficio medico provinciale di Novara e del Comune e Consorzio interessati.

Novara, addì 28 giugno 1962

Il medico provinciale: LOMBARDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Novara al 30 novembre 1959;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della Sanità;

Decreta

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa e sono assegnati alle condotte mediche dei Comuni a fianco di ciascuno indicate:

1. Franchini Attilio: Varallo Pombia;
2. Castano Emilio: Consorzio Piedimulera-Pallanzeno.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Novara e del Comune e Consorzio interessati.

Novara, addì 28 giugno 1962

Il medico provinciale: LOMBARDO

(3856)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1960.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 774 in data 4 aprile 1961, con il quale è stato indetto il concorso per le condotte ostetriche vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1960;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto, i cui termini sono scaduti il 15 luglio 1961;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati al concorso di cui alle premesse;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1960 nella provincia di Bergamo, è costituita come appresso.

Presidente:
Ariano dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:
Agrifoglio dott. Lino, medico provinciale;;
Clauser prof. Fiorenzo, docente in ostetricia e ginecologia;
Ciabò dott. Giorgio, specialista in ostetricia e ginecologia;
Molteni Tina, ostetrica condotta.

Segretario:
Perrottelli dott. Arnaldo, direttore di sezione della prefettura di Bergamo.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Bergamo, addì 14 giugno 1962

Il medico provinciale: AGRIFOGLIO

(3851)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i verbali relativi alla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1960 indetto con decreto 23 giugno 1961, n. 6680;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui sopra:

1. Castro Antonino	punti 55,209	su 100
2. Papalini Guido	» 54,789	»
3. Nisini Ercole	» 54,517	»
4. Fiore Sante	» 53,899	»
5. Carelli Falisco	» 53,608	»
6. Carriero Claudio	» 51,009	»
7. Aristi Italo	» 50,173	»
8. De Carolis Domenico	» 49,806	»
9. Crescenzi Oliviero	» 49,711	»
10. Laurenti G. Battista	» 48,734	»
11. Capoccia Mario	» 48,366	»
12. Monorchio Vincenzo	» 46,368	»
13. Berardis Emilio	» 45,691	»
14. Bacheca Giuliano	» 44,611	»
15. Rossi Cosmo	» 44,561	»
16. Santori Francesco	» 43,439	»
17. Perugini Pietro	» 42,202	»
18. Bellanti Giorgio	» 39 —	»
19. Bellini Ugo	» 38,723	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo della prefettura di Viterbo a dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 27 giugno 1962

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 27 corrente mese, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960, indetto con decreto 23 giugno 1961, n. 6680;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso;

Visto l'ordine di graduatoria e le domande degli interessati circa le preferenze manifestate per l'assegnazione delle sedi;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti elencati in ordine di graduatoria sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno indicato:

1) Castro Antonino: San Lorenzo Nuovo;
2) Papalini Guido: Bagnoregio, 3ª condotta, frazioni Castel Cellesi-Vetriolo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 28 giugno 1962

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(3824)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5947/MP, in data 4 gennaio 1962, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1960;

Considerato che a seguito delle rinuncie delle aventi diritto, si sono rese vacanti le condotte di Illorai, Perfugas e Putifigari;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte, alle concorrenti che vi hanno diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 5946/MP, del 4 gennaio 1962;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Visintini Maria: Illorai;
2) Usai Paola: Perfugas;
3) Glorico Elena: Putifigari.

Il presente decreto sarà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 26 giugno 1962

Il medico provinciale: FADDA

(3850)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Enna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 940 in data 8 maggio 1961, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto di Sperlinga, Troina e Villarosa, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti, formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con proprio decreto n. 940 del 7 dicembre 1961, modificato con successivo decreto n. 469 del 3 marzo 1962;

Ritenuto che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle relative leggi in vigore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e loro modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Pettinato dott. Silvestro	punti	53,150 su 100
2. Pane dott. Santo	»	52,812 »
3. Billone dott. Carmelo	»	52,662 »
4. Stella dott. Giovanni	»	50,200 »
5. Di Bartolo dott. Rosario	»	48,812 »
6. Lo Re dott. Carmelo	»	39,550 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Enna, addì 25 giugno 1962

Il veterinario provinciale: BERNARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1485, in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto di Sperlinga, Troina e Villarosa, indetto con decreto n. 940 in data 8 maggio 1961;

Visto l'elenco delle sedi richieste in ordine di preferenza da parte dei candidati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e loro modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1. Il dott. Pettinato Silvestro, nato a Troina il 3 gennaio 1932, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria comunale di Troina;

2. Il dott. Pane Santo, nato a Gangi il 26 febbraio 1933, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria comunale di Sperlinga;

3. Il dott. Billone Carmelo, nato a Nicosia il 2 settembre 1921, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria comunale di Villarosa.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Enna, addì 25 giugno 1962

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(3775)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.